

## **BGer 4A\_323/2017 vom 19. Juni 2018**

Bundesgericht, 2018-06-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_323\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_323_2017)

FR: TF 4A\_323/2017 du 19 juin 2018

IT: TF 4A\_323/2017 del 19 giugno 2018

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale ( art. 76 cpv. 1 lett. a LTF ), è tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) ed è volto contro una sentenza finale ( art. 90 LTF ) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza ( art. 75 LTF ) in una causa civile ( art. 72 cpv. 1 LTF ) con un valore litigioso che supera la soglia fissata dall' art. 74 LTF .

#### **E. 2**

Visto il tenore dell'impugnativa in esame, in cui la ricorrente si limita in larga misura a commentare l'operato dei giudici cantonali, giova ricordare i seguenti principi che reggono una procedura innanzi al Tribunale federale.

Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto. A tal fine non è necessario che menzioni espressamente le disposizioni legali (il numero preciso dell'articolo di legge) o che designi espressamente i principi non scritti del diritto che sarebbero stati lesi. Occorre tuttavia che dalla lettura dell'allegato si capisca chiaramente quali regole di diritto sarebbero state violate ( DTF 140 III 86 consid. 2). Quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), il ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità ( DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).

Il Tribunale federale, pur applicando d'ufficio il diritto federale ( art. 106 cpv. 1 LTF ), considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1) e fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali ( DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF ( art. 105 cpv. 2 LTF ). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" ( DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF ( DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte ( DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con

precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate ( DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione ( DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento ( art. 97 cpv. 1 LTF ).

L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non attesta arbitrio ( DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii).

### **E. 3.1**

La Corte cantonale ha ritenuto che la censura, volta contro l'accertamento del Pretore secondo cui C. \_\_\_\_\_ non era interessato in una partecipazione nella costituenda società ma voleva ottenere un onorario, non era solo inammissibile, perché insufficientemente motivata, ma pure infondata nel merito, perché l'interesse a una partecipazione non era stato provato. C. \_\_\_\_\_ aveva infatti dichiarato di essere eventualmente interessato a essere parzialmente remunerato in una partecipazione a partire dalla terza fase del mandato, mentre la fatturazione litigiosa concerne le prime due fasi. Secondo l'autorità inferiore la circostanza che E. \_\_\_\_\_ e la società sudafricana (entrambi interessati all'esito della lite) si siano espressi in periodi sospetti in termini diversi non fa ancora apparire erronea la constatazione del Pretore.

### **E. 3.2**

La ricorrente contesta di non aver sufficientemente motivato l'appello e afferma che il giudizio impugnato sarebbe fondato su una valutazione delle prove arbitraria. Sennonché essa si limita a - inammissibilmente (v. sopra consid. 2) - opporre la propria opinione a quella della Corte di appello per quanto concerne l'attendibilità delle dichiarazioni agli atti. Inoltre, contrariamente a quanto pare ritenere la ricorrente, una nuova intestazione delle fatture è un fatto del tutto inidoneo a dimostrare una rinuncia a percepire un onorario.

### **E. 4.1**

Con riferimento alla pretesa carenza di legittimazione passiva, la Corte cantonale ha indicato che l'e-mail del 21 dicembre 2008 - contenente la proposta definitiva di C. \_\_\_\_\_, redatta dopo che la G. \_\_\_\_\_ aveva chiesto di intestarla alla "F. \_\_\_\_\_, a company jointly owned by G. \_\_\_\_\_ and A. \_\_\_\_\_ SA" - è stato inviato pure a E. \_\_\_\_\_, organo di fatto della A. \_\_\_\_\_ SA, con l'esplicita indicazione che l'offerta così modificata era da intendersi accettata. Ne ha quindi dedotto che a giusta ragione il Pretore aveva inteso il silenzio della A. \_\_\_\_\_ SA come accettazione della proposta e quindi del ruolo di mandante destinataria delle fatture. La Corte cantonale ha poi dichiarato irricevibile, perché nuova, la censura secondo cui la qui ricorrente e E. \_\_\_\_\_ avevano agito unicamente in rappresentanza della G. \_\_\_\_\_. Essa ha pure indicato che nemmeno dalla reintestazione delle fatture alla costituenda F. \_\_\_\_\_ è possibile dedurre un cambiamento della titolarità del rapporto contrattuale e che in ogni caso la A. \_\_\_\_\_ SA avrebbe dovuto rispondere, in ragione dell' art. 645 CO , delle obbligazioni di quest'ultima società, che non è poi stata costituita.

#### **E. 4.2**

La ricorrente ritiene innanzi tutto la predetta conclusione frutto di un accertamento dei fatti arbitrario: la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto della circostanza che altri e-mail le sarebbero unicamente stati inviati in copia e avrebbe ommesso di analizzare le prove " nel loro insieme ". Essa afferma poi che non sarebbe dato a capire " su quale base giuridica " il suo silenzio possa essere considerato un assenso e che se fosse effettivamente stata la mandante di C.\_\_\_\_\_, quest'ultimo non avrebbe accettato di rifatturare alla F.\_\_\_\_\_.

#### **E. 4.3**

Ora, la censura si rivela inammissibile in ragione della sua carente motivazione di natura meramente appellatoria (sopra, consid. 2). La ricorrente omette pure di contestare di non aver sollevato in prima istanza la pretesa rappresentanza o di essere responsabile anche per le obbligazioni della costituenda società. Essa pare poi ignorare l' art. 6 CO , norma con il titolo marginale " accettazione tacita " e giusta la quale " quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un'accettazione espressa, il contratto si considera concluso se entro un congruo termine la proposta non è respinta ".

#### **E. 5.1**

La Corte cantonale ha anche ritenuto assodato l'assunto pretorile, perché non censurato con l'appello, secondo cui vi è stata una modifica contrattuale nel senso che il periodo da onorare con una mercede fissa di euro 12'000.-- era prolungato fino al mese di maggio 2009.

#### **E. 5.2**

Riferendosi esplicitamente all'appena riassunto considerando 9 della sentenza di appello, la ricorrente lamenta che la Corte cantonale avrebbe nuovamente applicato quella che chiama " la regola del silenzio assenso " e sostiene di non aver dovuto contestare le fatture inviatele da C.\_\_\_\_\_. Così facendo, essa non si confronta in alcun modo con la summenzionata motivazione della sentenza impugnata. Ne segue che l'argomentazione ricorsuale si rivela inammissibile.

#### **E. 6.1**

Infine, per quanto riguarda le ripetibili attribuite dal Pretore all'attrice, la Corte cantonale ha considerato in applicazione dell' art. 311 cpv. 1 CPC la censura della qui ricorrente inammissibile, perché quest'ultima non ha indicato quale ammontare avrebbe ritenuto congruo. Ha poi indicato che in ogni caso l'indennità per ripetibili fissata dal giudice di primo grado corrisponde al 14,4 % del valore di lite, percentuale che si situa nei limiti della tariffa applicabile.

#### **E. 6.2**

La ricorrente afferma che la Corte cantonale avrebbe potuto ridurre le ripetibili di prima istanza a un importo appropriato, poiché essa aveva esternato di considerare eccessive ripetibili ammontanti al 12,5 % del valore di lite. Sennonché, contrariamente a quanto lascia intendere ora, nell'appello essa non aveva domandato che le ripetibili fossero ridotte a un importo non superiore al 12,5 % dell'importo litigioso, ragione per cui essa non aveva formulato alcuna richiesta di giudizio conforme all' art. 311 cpv. 1 CPC . Così stando le cose non occorre esaminare se anche l'altra motivazione, alternativa e indipendente, della sentenza impugnata non viola il diritto federale (sopra, consid. 2).

**E. 7**

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Per quanto concerne l'ammontare di quest'ultime giova rilevare che non sussistono motivi per scostarsi dagli usuali criteri per la loro fissazione e accogliere l'esorbitante richiesta dell'opponente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.